

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 11 del 09/06/2020

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Emergenza COVID-19. Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2020.

1 PREMESSA

A partire dal mese di febbraio 2020 sono state adottate dalle Autorità governative regionali e nazionali una serie di misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

In un quadro emergenziale in cui l'attività agricola non è stata sospesa, in quanto classificata come indispensabile, e quindi da sostenere attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate, sono state stabilite, per il solo anno 2020, ulteriori nuove modalità e condizioni per l'ottenimento di una anticipazione commisurata al valore del portafoglio titoli dell'agricoltore come risultante nel registro nazionale titoli 2019.

2 Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione(2008/C 14/02)
- Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 ed in particolare i paragrafi 22 e 23

2.2 Base giuridica Nazionale

Sistema di anticipazione agli agricoltori

- Decreto ministeriale 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 640/2014;
- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 10-ter, riguardante il “sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune”;
- Decreto ministeriale 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013”;
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, e in particolare l'articolo 78;
- Decreto ministeriale n. 3681 dell'8 aprile 2020 relativo alla Proroga del “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013” di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44;
- Decreto ministeriale n. 6250 del 5 giugno 2020 relativo alla “Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- Circolare AGEA prot. n. 384666 dell'8 giugno 2020- SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2020

Emergenza sanitaria COVID-19

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’articolo 78;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Istruzioni operative dell’Organismo pagatore ARCEA n. 8 del 16 aprile 2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Circolare ARCEA n. 2 del 27/03/2018 Procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. –
- Circolare ARCEA N. 3. Del 11/05/2018 Modifica e integrazione alla circolare ARCEA N. 2 del 27/03/2018.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019–Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia

- Nota AGEA prot. ORPUM 0036409 del 28 maggio 2020 - disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

3 Attivazione dell'anticipazione a valere sul portafoglio titoli 2019

L'Organismo Pagatore ARCEA ha disposto l'attivazione dell'anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 78, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in regime di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. *Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23* - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020)1863 del 19.3.2020.

3.1 Anticipazione e aiuto di stato

La corresponsione dell'anticipazione è pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli, come risultante dal registro nazionale titoli 2019 e con le condizioni ed esclusioni specificate nei paragrafi successivi; ad essa si aggiunge l'aiuto di stato ad essa connessa ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44.

L'aiuto di stato connesso all'anticipazione è riferito alla sola quota interessi ed è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/02; il tasso di interesse è quindi pari a 0,78%.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo dell'aiuto decorre dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data del 30 giugno dell'anno successivo.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, operata prioritariamente mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti con la domanda unica della campagna 2020.

Resta ferma la possibilità di procedere in ogni caso, se necessario, al recupero della somma anticipata anche mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti nell'ambito di un qualsiasi regime o misura sia FEAGA che FEASR.

3.2 Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile presentando la domanda precompilata resa disponibile nel SIAN dall'Organismo Pagatore ARCEA, fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il **15 giugno 2020**.

Qualora l'agricoltore abbia già presentato una domanda unica per la campagna 2020 compilando il Quadro DM, la successiva presentazione di una domanda per l'anticipazione 2020 a valere sul portafoglio titoli 2019 equivale a richiesta di ritiro dalla domanda presentata per ricevere un'anticipazione a valere sulla domanda unica 2020.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda:

- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;
- direttamente sul sito www.sian.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;

3.2.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative ARCEA n. 8 del 16 aprile 2020.

3.2.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP ARCEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati in possesso di firma digitale e che non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare la domanda stessa direttamente sul sito SIAN/ARCEA. Le procedure informatiche attivate sul portale ARCEA.SIAN guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

I beneficiari che accedono al sistema troveranno la domanda precompilata con i dati del SIAN e dovranno sottoscriverla nelle modalità sopra indicate e trasmetterla. Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN

3.3 Soggetti beneficiari e base di calcolo dell'anticipazione

L'anticipazione è concessa agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che hanno presentato o si impegnano a presentare la domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal Registro nazionale titoli 2019, con esclusione dalla base di calcolo:

- a) dei titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
- b) dei titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
- c) dei titoli oggetto di pignoramento.

3.4 Casi di esclusione

Sono esclusi dall'anticipazione:

1. i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore ARCEA e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;

2. i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore ARCEA;
3. i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dell'Organismo pagatore ARCEA con gli istituti bancari;
4. i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 300 euro.
5. le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19". La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall'art. 2, punto (14)¹ del Reg. (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto (5)² del Reg. (UE) n. 1388/2014.

3.5 Trasferimento titoli e domanda di anticipazione

Per i soggetti che presentano domanda di anticipazione non è consentito, a partire dal 15 giugno 2020, il rilascio delle domande di trasferimento dei titoli per la campagna 2020. Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio/validazione del trasferimento titoli 2020, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

Si riportano di seguito alcuni esempi esplicativi:

ESEMPIO 1 – trasferimento titoli rilasciato entro il 15 giugno 2020 + anticipazione concessa

Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli verso Caio rilasciato alla data ultima di presentazione dell'anticipazione (15 giugno 2020). Il trasferimento è efficace a tutti gli effetti e Tizio percepisce l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019 con esclusione dei titoli trasferiti nel 2020.

Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019.

ESEMPIO 2 – trasferimento titoli scaduto nel 2019 + anticipazione concessa

Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 ed è stato affittuario di titoli con contratto stipulato con Caio e scaduto nel 2019. Tizio percepisce l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019 con esclusione dei titoli oggetto del contratto di affitto scaduto.

Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019.

ESEMPIO 3 – trasferimento titoli non rilasciato entro il 15 giugno 2020 + anticipazione concessa

Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli verso Caio NON rilasciato alla data ultima di presentazione dell'anticipazione. Tizio percepisce l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019 e il trasferimento è inefficace sino alla compensazione dell'anticipazione.

Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019.

Sarà quindi onere delle parti, se ancora interessate al trasferimento, ripresentare la relativa domanda in una campagna successiva a quella 2020.

ESEMPIO 4 – trasferimento titoli presentato dopo il 15 giugno 2020 + anticipazione concessa

Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 e, successivamente alla data ultima di presentazione dell'anticipazione (15 giugno 2020), viene presentato a sistema un trasferimento titoli in cui Tizio è il soggetto cedente e Caio il cessionario.

Tizio percepisce l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019 ma il trasferimento non potrà essere rilasciato.

Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l'anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019.

Il trasferimento è inefficace sino alla compensazione dell'anticipazione. Sarà quindi onere delle parti, se ancora interessate al trasferimento, ripresentare la relativa domanda in una campagna successiva a quella 2020.

ESEMPIO 5 – trasferimento titoli presentato entro il 15 giugno 2020 + anticipazione NON concessa

Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli NON rilasciato alla data ultima di presentazione dell'anticipazione. Tizio NON percepisce l'anticipazione all'esito di istruttoria negativa. In tal caso, quindi, il trasferimento può essere rilasciato per la campagna 2020.

3.6 Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARCEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della completezza delle informazioni;
2. determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente, come risultanti dal Registro Nazionale Titoli 2019;
3. verifica della presenza, nel fascicolo aziendale, di superfici agricole condotte alla data del 15 giugno 2020;
4. verifica dell'assenza di tutte le condizioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 3.4
5. verifica di cui al comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informazione è quella fissata a 25.000 euro.

I controlli di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni sono eseguiti in attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come risultante dalla legge di conversione, che in materia di antimafia prevede, all'articolo 78, comma 1-sexies, "Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020."

Il pagamento in favore dei beneficiari avviene ai sensi di tale disposizione ed è quindi soggetto a condizione risolutiva.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

4 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARCEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."*Il

Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole suddette. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ARCEA, istituita con ISTITUITA CON LA LEGGE REGIONALE N. 13/2005 (ART. 28) e s.m.i- richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) nella sua attività di Organismo Pagatore.</p> <p>La sede di ARCEA è C/O LA CITTADELLA REGIONALE – LCOALITA’ REGIONALE -88100 CATANZARO .</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.ARCEA.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’ARCEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l, La Regione Calabria, I Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.arcea.it con idonea comunicazione citando :Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Dirigente Dell’Ufficio Autorizzazione e Pagamenti

Dott. Francesco Scarpelli

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)